



COMUNE DI SAN GIOVANNI AL NATISONE

Provincia di Udine

Il Sindaco

Via Roma n. 144 - Telefono 0432/939520

ORDINANZA N. 13/2020 del 17/04/2020

Prot. 3983/2020

OGGETTO: Misure urgenti in materia di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID – 19/ Coronavirus.

IL SINDACO

VISTO il Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 08.03.2020, pubblicato sulla G.U. n.59 del 08.03.2020, "Ulteriori misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19 sull'intero territorio nazionale";

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 09.03.2020, pubblicato sulla G.U. n.62 del 09.03.2020, che ha esteso a tutto il territorio nazionale le misure di contenimento;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11.03.2020, pubblicato sulla G.U. n. 62 del 11.03.2020 recante ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 sull'intero territorio nazionale;

CONSIDERATO CHE l'Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID -19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale e in data 11 marzo 2020 è stata valutata come "pandemia" in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

PRESO ATTO dell'attuale situazione di emergenza sanitaria, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e delle disposizioni ministeriali in materia di confinamento sociale e di limitazione degli spostamenti delle persone fisiche in tutto il territorio nazionale;

CONSIDERATO CHE l'evoluzione dell'emergenza sanitaria internazionale indica chiaramente la necessità di adottare tutte le misure possibili idonee a salvaguardare la salute pubblica, con particolare riguardo al divieto di ogni forma di assembramento e al rispetto delle norme che limitano gli spostamenti delle persone fisiche legittimate da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità e motivi di salute e rientro presso il proprio domicilio abitazione o residenza recate dal su richiamato D.P.C.M. 11.03.2020;

DATO ATTO di dover prendere tutti i provvedimenti ritenuti opportuni per la salvaguardia della salute della popolazione;

RAVVISATA l'urgenza di adottare provvedimenti a tutela della salute pubblica su tutto il territorio comunale in coerenza e, ove occorra, ad integrazione delle disposizioni sopra citate ed in stretta aderenza rispetto ai fini da queste perseguite;

PRESO ATTO, pertanto, che lo sviluppo epidemiologico del virus COVID-19, altamente diffusivo, ha imposto sull'intero territorio nazionale e regionale l'adozione di misure straordinarie, urgenti ed emergenziali per contenere la diffusione e prevenire con ogni mezzo il diffondersi del contagio;

VISTO l'evolversi della situazione epidemiologica e il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia da COVID – 19 a seguito del continuo incremento dei casi sull'intero territorio regionale e locale;



COMUNE DI SAN GIOVANNI AL NATISONE

Provincia di Udine

Il Sindaco

Via Roma n. 144 - Telefono 0432/939520

CONSIDERATO CHE la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in accordo con la Protezione Civile nazionale e il Ministero della Salute, ribadiscono l'importanza di mantenere le limitazioni imposte a tutta la popolazione per non vanificare i risultati raggiunti fino ad oggi e rischiare l'emergere di nuovi focolai;

TENUTO CONTO che nel Comune di San Giovanni al Natisone sono presenti numerosi spazi verdi, giardini e parchi comunali o aperti al pubblico, di cui alcuni recintati e delimitati da strutture e altri no, dove è più facile l'assembramento di persone e il rischio di contagio tra le stesse;

TENUTO CONTO CHE nel Comune di San Giovanni al Natisone sono presenti altre aree pubbliche o aperte al pubblico che possono comunque attrarre la presenza di più persone contemporaneamente con rischio di contagio tra le stesse quali ad esempio cimiteri e casette dell'acqua;

RILEVATO CHE vi sono numerose segnalazioni pervenute dal Corpo di Polizia Locale dell'U.T.I. del Natisone relative a situazioni di aggregazione di persone in prossimità delle "casette dell'acqua" e lungo i percorsi che conducono all'area fluviale, nonché di persone che effettuano spostamenti per i motivi autorizzati dalle normative nazionali e regionali, ma non utilizzando il percorso più breve per raggiungere i luoghi di destinazione e che approfittano della necessità di condurre fuori casa il cane per portarsi anche a notevole distanza dall'abitazione e/o si trovano in più di un componente per famiglia;

ATTESO CHE pervengono al Comune e all'Ufficio di Polizia Locale dell'U.T.I. del Natisone numerose segnalazioni di riunioni all'interno di spazi privati, come ad esempio aree all'aperto condominiali o comuni a più abitazioni, di persone non facenti parte dello stesso nucleo familiare e vi è il rischio che tali fenomeni si incrementino e diventino ancora più favoriti ed estesi con il sopraggiungere di giornate calde e assolate;

RITENUTO, pertanto, di rafforzare la prevenzione sul territorio del Comune adottando, in ragione della diffusività del COVID 19, una specifica misura di prevenzione e precauzione coerente e non in contrasto con i provvedimenti di rilievo regionale e nazionale, come disposto dall'art. 3 comma 2 del Decreto Legge 25 marzo 2020 n. 19, al fine di impedire a livello locale le occasioni di assembramento e di ritrovo di persone non giustificate da motivi di lavoro, salute, necessità ed emergenza;

VALUTATO di dover adottare uno specifico provvedimento di limitazione degli spostamenti al fine di evitare qualsiasi fenomeno di assembramento e comportamento che costituisca violazione del mantenimento della distanza interpersonale di un metro (c.d. *droplet*) anche al fine di consentire alla Polizia Locale di effettuare un'adeguata attività di vigilanza sul rispetto di tutte le disposizioni in vigore;

RICHIAMATA la nota della Prefettura di Udine di data 05/03/2020 (Prot. 17890/2020);

VISTA l'Ordinanza del Ministero della Salute di data 20.03.2020 che alla lettera a) vieta l'accesso del pubblico ai parchi, alle ville, alle aree gioco e ai giardini pubblici;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22.03.2020, pubblicato sulla G.U. n.76 del 22.03.2020, "Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID – 19, applicabili sull'intero territorio nazionale" e soprattutto visto la lett. b) dell'art. 1 che sopprime all'art. 1 comma 1, a) del D.P.C.M. 8.03.2020 le parole "E' consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza";

RICHIAMATO il Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19 e, in particolare, l'art. 3 comma 2 che dispone "*I Sindaci non possono adottare, a pena di inefficacia, ordinanze contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza in contrasto con le misure statali, né eccedendo i limiti di oggetto di cui al comma 1*";

RICHIAMATO, in particolare, l'art. 1 comma 1 lettera g) del Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19 che prevede la "*limitazione o sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di ogni altra forma di riunione in luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo, ricreativo e religioso*";

RICHIAMATE le indicazioni emergenziali impartite dal Ministero della Salute con nota dell'08.04.2020 (0012302-08/04/2020-DGPRES-DGPRES-P) riguardanti il settore funebre, cimiteriale o di cremazione;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10.04.2020 "*Disposizione attuative del decreto legge 25 marzo 2020 n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID – 19, applicabili sull'intero territorio nazionale*";



COMUNE DI SAN GIOVANNI AL NATISONE

Provincia di Udine

Il Sindaco

Via Roma n. 144 - Telefono 0432/939520

RICHIAMATA l'Ordinanza contingibile ed urgente n. 10/PC del 13 aprile 2020 del Presidente della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia *“Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID – 19”*;

VISTO il Comunicato stampa di data 16.04.2020 della Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Trieste che ha definito *“congruo il concetto di prossimità ove riferito ad un'area da individuare nella circonferenza di 500 metri dalla propria abitazione”* condividendo tale indicazione con l'Autorità Regionale e con i Prefetti delle province del Friuli Venezia Giulia;

PRESO ATTO della nota della Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Udine di data 17.04.2020 dove si definisce *“congruo il concetto di “prossimità” ove riferito ad un'area da individuare nella distanza di 500 metri dalla propria abitazione”*;

RITENUTO di dover definire e precisare, con un criterio misurabile e certo il concetto di “prossimità” così come richiamato dall'art. 1, lett. f) del D.P.C.M. di data 10.04.2020, che prescrive: *“non è consentito svolgere attività ludica o ricreativa all'aperto; è consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione, purchè comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona”* recependo in tal senso le indicazioni fornite dal Commissario di Governo di Trieste e dal Prefetto di Udine ;

VISTA la proposta operativa formulata dal Comandante del Corpo di Polizia Locale dell'UTI del Natisone, che corrisponde formalmente al contenuto ed al dispositivo del presente provvedimento;

CONSIDERATO che il Sindaco in qualità di Rappresentante della comunità locale ha il potere di adottare Ordinanze Contingibili ed Urgenti ai sensi delle norme di cui all' Art. 50 comma 5 del D. Lgs. 267 / 2000 (T.U.E.L.);

RICHIAMATA la nota della Prefettura/UTG di Udine Prot. n. 17890 del giorno 05.03.2020;

VISTO lo Statuto Comunale

DISPONE

La revoca dell'Ordinanza contingibile e urgente n. 10 di data 07.04.2020

ORDINA

per le motivazioni citate in premessa

a far data dal 17 aprile 2020 e fino a nuova ordinanza di revoca del presente provvedimento,

- a) dato atto che, secondo quanto disposto dall'art. 1, lett. f) del D.P.C.M. di data 10.04.2020, *“non è consentito svolgere attività ludica o ricreativa all'aperto; è consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione, purchè comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona”* su tutto il territorio comunale per **“prossimità”** deve intendersi una **distanza massima di metri 500 dalla propria abitazione da misurarsi in linea d'aria**, con l'obbligo di utilizzare in tali circostanze sempre una mascherina o comunque una protezione a copertura di naso e bocca e di mantenere anche durante lo svolgimento di tali attività la distanza di almeno 1 metro da ogni altra persona.

Si raccomanda ad ogni cittadino di limitare le uscite per attività motoria allo stretto necessario, evitando luoghi eccessivamente frequentati;

- b) di confermare la chiusura al pubblico di tutti i parchi, giardini e aree verdi comunali o aperti al pubblico recintati e non recintati;
- c) ogni cittadino, nell'effettuare qualsiasi tipo di spostamento esclusivamente per i motivi indicati dal D.P.C.M. del 10 aprile 2020, dovrà adottare il principio secondo il quale deve percorrersi il tragitto più breve per raggiungere il luogo di destinazione e per il tempo strettamente necessario;



COMUNE DI SAN GIOVANNI AL NATISONE

Provincia di Udine

Il Sindaco

Via Roma n. 144 - Telefono 0432/939520

- d) è consentita l'uscita con l'animale d'affezione di una singola persona, munita di mascherina o comunque una protezione a copertura di naso e bocca, e per il tempo strettamente necessario all'espletamento delle esigenze fisiologiche dell'animale, con il divieto di allontanarsi di oltre metri 500,00 dalla propria abitazione da misurarsi in linea d'aria;
- e) sono vietati, se non già espressamente autorizzati e normati dai provvedimenti statali e regionali, eventi e ogni altra forma di riunione in luogo privato (come ad esempio aree all'aperto condominiali o comuni a più abitazioni), anche di carattere ludico, ricreativo, sportivo, culturale o religioso, che riguardino persone non facenti parte dello stesso nucleo familiare inteso come persone che condividono la stessa abitazione / domicilio / dimora / residenza;
- f) di confermare l'interdizione e l'accesso ai percorsi che conducono alle aree fluviali presenti sul territorio, fatta eccezione per lo svolgimento dei servizi pubblici;
- g) di confermare il divieto di accesso alle strutture di erogazione dell'acqua (cosiddette "casette dell'acqua");
- h) di confermare la chiusura dei cimiteri comunali e di sospendere ogni attività connessa ai servizi cimiteriali di iniziativa privata nei cimiteri, come manutenzione, ristrutturazione di tombe, lapidi, costruzione ex novo di tombe; sono consentiti i lavori necessari alla sepoltura dei defunti da parte dei gestori cimiteriali e quelli di realizzazione di ristrutturazione o costruzione ex novo di sepolture di emergenza. Ogni operazione all'interno del cimitero deve essere comunque eseguita a cancelli cimiteriali chiusi e osservando le indicazioni impartite dal Ministero della Salute con nota dell'08.04.2020 (0012302-08/04/2020-DGPRES-DGPRES-P).

R I C H I A M A

- il rigoroso rispetto delle disposizioni contenute nel DPCM 10 aprile 2020 in ordine al divieto di ogni forma di assembramento;

- in ogni zona del Comune di San Giovanni al Natisone il puntuale rispetto da parte dei singoli cittadini delle disposizioni relative alle limitazioni allo spostamento delle persone fisiche per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità e motivi di salute, **ADOTTANDO IL PRINCIPIO SECONDO IL QUALE DEVE NECESSARIAMENTE PERCORRERSI IL TRAGITTO PIÙ BREVE PER RAGGIUNGERE IL LUOGO DI DESTINAZIONE;**

D I S P O N E

- che la Polizia Locale dell'U.T.I. del Natisone e le altre Forze dell'Ordine siano incaricati della regolare esecuzione della presente Ordinanza e del suo rispetto;
- che il presente provvedimento venga reso noto ai cittadini mediante l'utilizzo di ogni mezzo utile a garantire la massima e tempestiva informazione alla popolazione;
- che il presente provvedimento sia pubblicato all'Albo pretorio e sul sito web del Comune di San Giovanni al Natisone;

A V V E R T E

Che, salvo che il fatto costituisca reato, l'inottemperanza a quanto disposto dalla presente Ordinanza è punita con sanzione amministrativa prevista dall'art. 4 del Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19.

All'intero procedimento si applicano le disposizioni di cui alla Legge 24.11.1981, n. 689 e s.m.i., per quanto compatibili con quanto stabilito dall'art. 4 del Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19.



COMUNE DI SAN GIOVANNI AL NATISONE

Provincia di Udine

Il Sindaco

Via Roma n. 144 - Telefono 0432/939520

Per i punti b) c) d) e) f) g) h) il destinatario dei proventi derivanti dall'applicazione della presente Ordinanza è il Comune di San Giovanni al Natisone e l'Autorità competente è il Sindaco del Comune di San Giovanni al Natisone

A V V E R T E

che avverso alla presente Ordinanza ai sensi dell'art. 3, comma 4, della Legge 7.8.1990 n. 241 è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Friuli Venezia Giulia entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione in Albo pretorio comunale ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 02.07.2010 n. 104, recante l'approvazione del nuovo codice del processo amministrativo (che ha abrogato la Legge n. 1034 del 1971) ovvero alternativamente, ricorso al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 (centoventi) giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 9 del decreto Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199.

D I S P O N E

Copia della presente Ordinanza venga trasmessa a:

- Signor PREFETTO della Provincia di Udine;
- Al Presidente della Giunta Regionale della Regione Friuli Venezia Giulia;
- Al Corpo di Polizia Locale dell'UTI del Natisone
- Al Comando Compagnia Carabinieri di San Giovanni al Natisone;
- Al Commissariato di P.S. di Cividale del Friuli;
- Al Comando Compagnia Guardia di Finanza di Cividale del Friuli;
- Al Responsabile della Protezione Civile locale.

San Giovanni al Natisone, 17 Aprile 2020.



Il Sindaco
Carlo dott. Pali

(Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi
del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)